

# Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

**PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE** ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79  
**NULLA OSTA DEL PARCO** ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

**DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 34 del 05.11.09**

**PROPONENTE: Ditta Società Acquabianca Marmi S.c.r.l.**

**COMUNE: Minucciano (LU)**

**OGGETTO: Variante al progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA CAMPACCIO"**

## Il Coordinatore del Settore

### **PUBBLICAZIONE:**

*La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.*

IL DIRETTORE

---

### **ALBO PRETORIO:**

*Pubblicata dal al n.° del registro*

IL DIRETTORE

---

**Preso atto** che in data 17.06.09, protocollo n. 2460, la Società Acquabianca Marmi S.c.r.l. ha presentato presso questo Parco, quale autorità competente, istanza per il rilascio della Pronuncia di Compatibilità Ambientale per la variante al progetto di coltivazione del sito denominato "Cava Campaccio" e che il procedimento in oggetto è stato avviato a partire dalla data del 17.06.09;

**Vista** la propria determinazione n. 2 del 05.02.08, relativa al rilascio con prescrizioni della Pronuncia di Compatibilità Ambientale ex art. 18 della L.R. n° 79/98, comprensiva di N.O. e dei Vincoli Paesaggistico ed Idrogeologico per il rinnovo della autorizzazione del progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA CAMAPCCIO";

**Vista** la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

**Visto** lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 9.11.1999, n. 307;

**Visto** l'art.21, comma 8 e l'art.26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

**Vista** la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

**Vista** la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

**Viste** le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

**Vista** la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

**Visto** il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

**Accertato** che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n.65/97;

**Visti** gli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalle Strutture Operative del Parco;

**Preso atto** che la Commissione Tecnica dei Nulla Osta in data 05.08.09 esaminata la documentazione prodotta, ha richiesto la presentazione di documentazione integrativa;

**Visto** che le integrazioni pervenute in data 17.09.09, prot. 3744, rispondevano solo in parte a quanto richiesto, la Commissione tecnica nella seduta del 05.10.09 ha ritenuto di sospendere l'esame della pratica chiedendo chiarimenti in merito all'impatto acustico e alla pendenza della viabilità alternativa;

**Preso atto** che i suddetti chiarimenti, richiesti con nota n. 4103 del 14.10.09, sono pervenuti in data 20.10.09 prot. 4177;

**Tenuto conto** che la Commissione tecnica dei Nulla Osta, nella seduta del 04.11.09, ha espresso parere favorevole al rilascio della variante al progetto di coltivazione con le seguenti prescrizioni:

- a) la coltivazione del piazzale a quota finale 1019 m s.l.m. dovrà essere limitata al margine della viabilità alternativa in modo da tenere la stessa al di fuori dell'area in coltivazione;
- b) i serbatoi di carburanti e lubrificanti dovranno essere realizzati secondo le linee guida Arpat;
- c) entro il 16.03.2010 la ditta dovrà presentare alla Provincia di Lucca un piano di gestione delle acque meteoriche ai sensi del DPGRT 46/R aggiornando il progetto alle nuove tavole;
- d) sono confermate le prescrizioni della PCA n. 2 del 05.02.08;

**Tenuto conto** che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 L.R. 79/98, e dalle Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, effettuando il versamento di € 516,46 tramite bonifico registrato con reversale n. 188 del 29.07.09, il tutto da intendersi come cifra forfetaria e comunque da sottoporre a conguaglio una volta stabilito il metodo di calcolo del contributo di legge dello 0,5‰;

#### **DETERMINA**

di rilasciare **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione*

al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23, relativamente alla variante al progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA CAMPACCIO", secondo le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione di seguito riportate:

**Attività di coltivazione**

- a) la coltivazione del piazzale a quota finale 1019 m s.l.m. dovrà essere limitata al margine della viabilità alternativa in modo da tenere la stessa al di fuori dell'area in coltivazione;
- b) i serbatoi di carburanti e lubrificanti dovranno essere realizzati secondo le linee guida Arpat;
- c) entro il 16.03.2010 la ditta dovrà presentare alla Provincia di Lucca un piano di gestione delle acque meteoriche ai sensi del DPGRT 46/R aggiornando il progetto alle nuove tavole;
- d) il deposito temporaneo dei rifiuti, pericolosi e non, dovrà essere gestito nel rispetto dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006;
- e) lo stoccaggio delle batterie dovrà essere effettuato nel rispetto della Delibera del Consiglio Regionale 385/99, con l'utilizzo di idonei contatori;
- f) lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato separando ciascuna tipologia;
- g) in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;

**Ripristino**

Nella realizzazione delle attività previste nella seconda fase, oltre a quanto già previsto nel piano di ripristino, devono essere effettuate le seguenti operazioni e lavorazioni:

- h) i fronti di cava dovranno essere restituiti in condizione di sicurezza effettuando tutte le operazioni che si rendessero necessarie;
- i) il terreno vegetale utilizzato nelle operazioni di ripristino dovrà essere conferito in conformità all'art. 186 del D.Lgs. 152/06.
- j) nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali ed utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);

**Ulteriori prescrizioni e condizioni**

- k) nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;
- l) nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;

**DETERMINA ALTRESI'**

di rilasciare la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, con la validità temporale fino al 15.02.2014;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la **Pronuncia di Compatibilità ambientale**, per il **Nulla Osta del Parco** e per le **autorizzazioni idrogeologica e paesaggistica**;

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa;

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincolo idrogeologico o di vincolo paesaggistico, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Minucciano e alle A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di notificare il presente provvedimento al competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente, in quanto comprensivo di autorizzazione al vincolo paesaggistico;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del proponente, in misura forfetaria;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Coordinatore del Settore  
dott. arch. Raffaello Puccini**